

Reg. a Bari 6.03.2015  
al n° 181 - serie 11

## COMUNE DI CORATO

(Provincia di Bari)

Rep. n. 2242

### CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI/B.

#### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 il giorno 23 del mese di febbraio, nella Residenza Municipale  
avente accesso da Piazza Matteotti civ. 7.

Innanzi a me dott. Luigi D'Introno, Segretario Generale del Comune di Corato,  
abilitato alla rogazione dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97  
- comma 4, lett. c) - D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

#### SONO PRESENTI I SIGNORI:


1) Ing. Giuseppe Amoroso, nato a Corato il 05.01.1954, nella qualità di  
Dirigente del Settore LL.PP. e Patrimonio del Comune di Corato, abilitato alla  
firma dei contratti del settore de quo, ai sensi dell'art.107 - comma 3, lett.c) del  
D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 nonché del vigente Statuto Comunale,  
domiciliato per la sua carica presso il Comune in Piazza Matteotti 7.

C.F.: 83001590724,

2) Sig. Cosimo Ligorio, nato a Taranto, il 15.08.1966 il quale interviene nel  
presente atto nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante  
dell'impresa SASSI STRADE S.r.l. la cui sede legale in Matera a Viale Europa,  
civ. 2.

C.F.: 00518590773

Detti componenti della cui identità io Segretario sono certo e senza l'assistenza  
dei testimoni cui le parti, di comune accordo, hanno rinunciato, mi chiedono di



ricevere il presente atto.


## PREMESSO

Che con determinazione dirigenziale n. 81 del 24.05.2013, Settore Lavori Pubblici e n. 499/2013 R.G., allegata in stralcio sotto la lettera "A", veniva approvato il progetto esecutivo di completamento delle infrastrutture nella Zona Industriale D1/B, redatto dall'ufficio tecnico comunale, con il supporto dei tecnici della Italprogetti di Bari, dell'importo complessivo di € 2.500.000,00 di cui € 1.953.778,88 per importo lavori di cui € 56.749,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e la rimanente somma a disposizione dell'Amministrazione (I.V.A., imprevisti, ecc.);

Che con determinazione n. 101 del 27.06.2013, Settore Lavori Pubblici e n. 627/2013 R.G., veniva stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di cui mediante esperimento di gara con procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 83, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 con esclusione automatica delle offerte considerate anomale ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, in base al combinato disposto dell'art. 122, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 253, comma 20 bis del medesimo D. Lgs.;

Che con lo stesso atto venivano approvati lo schema del bando di gara, del disciplinare di gara, i modelli a disposizione dei concorrenti per le dichiarazioni da rendere e lo schema di contratto;

Che la gara espletata nel giorno 6 agosto 2013, giusta verbale in pari data, veniva provvisoriamente aggiudicata dal Presidente di gara, in favore dell'impresa Parisi Scavi e Costruzioni con sede legale in Laterza (TA) alla Via



*[Handwritten signatures and initials on the right margin:]*  
Sturani  
Lupat  
Sponzo  
Puffo  
Dell'...

Pietro Nenni civ. 4/D con il ribasso offerto del 32,916% sull'importo posto a base di gara di € 1.897.029,12, indicando l'importo degli oneri di sicurezza aziendali a carico dell'impresa, nella misura di € 55.910,00, a cui seguiva l'aggiudicazione definitiva disposta con determinazione dirigenziale n. 116 del 07.08.2013, Settore Lavori Pubblici e n. 745/2013 R.G.

Che in data 15.10.2013 veniva notificato al Comune di Corato ricorso dinanzi al TAR per la Puglia - Bari, proposto dalla ditta SASSI STRADE S.r.l. c/ Comune di Corato e nei confronti dell'impresa Parisi Scavi e Costruzioni di Parisi Angelo; della C.D. S.r.l. in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del costituendo Rti con la Trencher Scavi S.r.l.; della TRENCHER SCAVI S.r.l., in proprio e nella qualità di mandante nel costituendo RTI con la C.D. S.r.l. per le motivazioni esplicitate nel medesimo ricorso;

Che, successivamente, previo annullamento della predetta aggiudicazione, la gara in questione veniva aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 162 del 14.11.2014, Settore Lavori Pubblici, (nella quale sono richiamate le varie fasi della procedura di gara, a seguito del giudizio incardinatosi dinanzi al TAR PUGLIA -Bari), in favore dell'impresa SASSI STRADE S.r.l. con sede legale in Matera a Viale Europa, 2 che ha offerto il ribasso del 32,928% sull'importo posto a base di gara di € 1.897.029,12 e ha indicato l'importo degli oneri di sicurezza aziendali a carico dell'impresa, ai sensi dell'art. 87, comma 4, del D. Lgs.163/2006, nella misura di € 25.400,00;

Che il predetto provvedimento viene allegato al presente contratto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

Che l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, acquisiva efficacia in data 05.01.2015, come da attestazione rilasciata

*Autore*  
*Alfa*  
*Super*  
*Ditatore*



dal dirigente competente, allegata al provvedimento di aggiudicazione definitiva innanzi richiamato, a seguito verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'impresa aggiudicataria, sulla base della documentazione acquisita d'ufficio anche attraverso il collegamento al sito informatico dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Che, è decorso il termine di cui all'art. 11, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006 e che, in data 19.01.2015, l'avviso in merito all'esito di gara è stato regolarmente pubblicato.

Che i sottoscritti dichiarano che è stato redatto e concordemente sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'aggiudicatario, il verbale di cui all'art. 106 del D.P.R. 207/2010 che si conserva agli atti del Comune.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Con il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della susposta narrativa, le parti come sopra costituito, convengono e stipulano:

#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

Il Comune di Corato, rappresentato dal Dirigente del Settore LL.PP. nella persona dell'ing. Giuseppe Amorese ed in esecuzione degli atti in premessa citati, concede in appalto all'impresa SASSI STRADE S.r.l., come innanzi costituita, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di tutte le opere, provviste e prestazioni occorrenti per i lavori di completamento delle infrastrutture nella zona industriale D1/B - Corato. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. n. 163/2006 (nel seguito "Codice dei contratti").

*Debitano*

*Amorese*

*Amorese*

*Amorese*



**Articolo 2. Ammontare del contratto**

1. L'importo contrattuale da corrispondere all'impresa SASSI STRADE S.r.l. come costituita, quale corrispettivo dell'appalto dei lavori e delle forniture, ammonta ad € 1.329.125,13 di cui:

- a) € 1.272.375,37 per lavori veri e propri;
- b) € 56.749,76 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e dell'art. 43, comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo del contratto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

**Articolo 3. Condizioni generali del contratto**


1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale di appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

**Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Corato, Piazza Matteotti, 7, presso la Sede Municipale.

*Handwritten signature: Vignoli D'Antonio*

*Handwritten signature: Adriano Goffe*



2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati con mandato da riscuotere presso la Tesoreria Comunale - Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Corato.

3. Ai sensi dell'art. 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI


### Art. 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 naturali, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

### Art. 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori



*Spallanzani*  
*Amorini*  
*Amorini*  
*Amorini*



o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,50 per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche nelle ipotesi di cui all'art. 18 del C.S.A.

3. La misura complessiva delle penali non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazioni di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Codice dei Contratti.

2. La sospensione dei lavori permangono per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. \* \*

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

*Alfonso...*  
*...*

*...*



4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integrati le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

#### Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori, a corpo, è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro del computo metrico.
3. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita



*Spitoni*  
*Luigi*  
*Ador*  
*Ador*



all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e riportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

#### **Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

1. I prezzi si intendono fissi e invariabili per tutta la durata dei lavori.
2. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice dei contratti.
4. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 3 del Codice dei Contratti.

#### **Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta ed approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ex art. 163 del DPR n. 207/2010.
2. In tal caso, trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010.
3. L'elenco dei prezzi unitari è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 132 del Codice dei Contratti.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.P.R. 207/2010 non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4, comma 3, del Regolamento Generale e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a € 150.000,00 (centocinquanta-mila/00).
3. In deroga al comma 2, l'ultimo stato di avanzamento sarà emesso prescindendo da tale importo minimo. . . .
4. Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Regolamento Generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fidejussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei

*Luigi Barbero*

*Ma*

*Alessandro Grippa*



contratti e dell'art. 124, comma. 3, del Regolamento Generale, emessa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Articolo 13. Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. e ii. e si impegna a dare comunicazione immediata alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. Tutti i pagamenti dovranno essere disposti a mezzo bonifico bancario riportante il seguente Codice CIG.: 520509101A e il seguente codice CUP:152F12000110009 relativo ai lavori oggetto dell'appalto.

3. L'appaltatore assume l'obbligo di inserire la medesima clausola di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati, a pena nullità dei relativi contratti.

4. L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 costituirà condizione risolutiva espressa del presente contratto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della L. 136/2010.

### **Articolo 14. Ritardo nei pagamenti**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti o al saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142, 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

**Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione**

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

**Articolo 16. Risoluzione del contratto.**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi indicati nell'art. 53 del C.S.A.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

**Articolo 17. Controversie.**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore o formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo.

2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei Contratti.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Trani con esclusione della competenza arbitrale.

**Articolo 18. Clausole contrattuali di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto tra il Comune di Corato e la Prefettura di Bari**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto tra il Comune di Corato e la Prefettura di Bari nell'anno 2012 e di accettare tutte le clausole contrattuali, protocollo sottoscritto per accettazione dalla ditta appaltatrice e conservato agli atti dell'Ente Comune.

#### Articolo 19. Codice di comportamento

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e di impegnarsi ad osservare le norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed in particolare le disposizioni richiamate nell'art. 1, comma 4, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 51/G del 30.12.2013, pubblicato sul sito internet comunale [www.comune.corato.ba.it](http://www.comune.corato.ba.it) "Sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali".

2. Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D.lgs n. 165 del 2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

### TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

#### Articolo 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 4 del Regolamento.

*Luigi Di Stefano*

*Marco*

*Antonio Goffe*



2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previsto per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 118, comma 6, del Codice dei Contratti e dall'art. 4 del Regolamento.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per la esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Generale, in caso di immotivato ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detracendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

#### Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenute all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81 del 2008.

2. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal coordinatore per

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti e dell'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008.

L'obbligo di cui al comma 2 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 44 del C.S.A.

L'appaltatore deve depositare presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente comma 2, del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 2, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio "incident and injury free"

**Articolo 22. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

*Giuseppe Di Stefano*

*Alfonso*

*Adriano Guffe*



1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 83 e dell'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla informazione, rilasciata dalla Prefettura di Matera acquisita al protocollo comunale in data 18.12.2014 al n. 44400.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

**Articolo 23. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 118 del Codice dei Contratti, l'appaltatore potrà subappaltare le seguenti lavorazioni: opere elettriche; scavi; posa di conglomerato cementizio e bituminoso; rinterri, demolizioni, opere idrauliche; posa di tubazioni e opere fognarie; noli a caldo; opere in ferro; opere edili; posa in opera di sgualetica, nella misura del 30%, come da dichiarazione resa negli atti di gara.
3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

**Articolo 24. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva, ridotta del 50% ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, dell'importo di € 304.742,00, mediante polizza fideiussoria n. 144/00A0489186, emessa, in data 04.02.2015, dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Matera, a

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

favore del Comune di Corato, conforme allo schema 1.2, approvato con D.M. n. 123 del 2004.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

#### Articolo 25. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Codice dei Contratti e dell'art. 125 del Regolamento Generale, assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione contro i rischi di esecuzione dei lavori, mediante polizza n. 103998675, emessa in data 04.02.2015, dalla Groupama Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Matera, conforme allo schema 2.3 approvato con D.M. 123 del 12.03.2004, relativa alla copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione per i massimali di seguito riportati: Sezione A: Partita 1 - € 1.900.000,00; Partita 2 - € 250.000,00; Partita 3 - € 250.000,00;

*Stubbeno*

*Finigi*

*Adriano Guffè*

Sezione B - Responsabilità civile massima per sinistro: € 500.000,00.

**Art. 26. Finanziamento**

L'opera è finanziata con fondi POR Puglia 2000-2006 "Asse IV - Misura 4.2, a mezzo Regione Puglia.

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto.**

Fanno parte del presente contratto e s'intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente o fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti

- D.1 RELAZIONE GENERALE
  - D.2 RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E GEOTECNICA
  - D.3 CALCOLI ESECUTIVI DEGLI IMPIANTI
  - D.4 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
  - D.5.1 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
  - D.5.2 FASCICOLO DELL'OPERA
  - D.5.3 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO: LAYOUT DI CANTIERE
  - D.6 CRONOPROGRAMMA
  - D.7 ELENCO PREZZI UNITARI
  - D.8 COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO
  - D.9 COMPUTO MOVIMENTI DI MATERIE RETE DI FOGNATURA PLUVIALE
  - D.10 QUADRO ECONOMICO
  - D.11 QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA
  - D.12 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- ELABORATI GRAFICI
- G.1 COROGRAFIA CON INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO
- RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO***
- G.2 PLANIMETRIA
  - G.3 PROFILO 1

*Luigi Spadaro*

*Anna Goffe*

- G.4 PROFILO 2
- G.5 PROFILO 3
- G.6 PROFILO 4
- G.7 PROFILO 5
- G.8 PROFILO 6
- G.9 PROFILO 7
- G.10 PROFILO 8
- G.11 PROFILO 9
- G.12 PROFILO 10
- G.13 PROFILO 11
- G.14 PROFILO 12
- G.15 PROFILO 13
- G.16 PROFILO 14

**RETE FOGNATURA PLUVIALE**

- G.17 PLANIMETRIA
- G.18 PT.ANIMETRIA AREE DI INFLUENZA
- G.19 PROFILO TRONCO "35-13" (DI FUTURA REALIZZAZIONE)
- G.20 PROFILO TRONCO "32-27"
- G.21 PROFILO TRONCO "33-30"
- G.22 PROFILO TRONCO "34-31"
- G.23 PROFILO TRONCO "15-27"
- G.24 PROFILO TRONCO "26-2"
- G.25 PROFILO TRONCO "46-5"
- G.26 PROFILO TRONCO "45-5"
- G.27 PROFILO TRONCO "40-16"
- G.28 PROFILO TRONCO "43-36"
- G.29 PROFILO TRONCO "44-37" (DI FUTURA REALIZZAZIONE)
- G.30 PARTICOLARI COSTRUTTIVI

**RETE FOGNATURA NERA**

- G.31 PLANIMETRIA

*Luigi Di Stefano*

*Antonio Guffè*

10/10/1987



G.32 PROFILO TRONCO "A"

G.33 PROFILO TRONCO "B"

G.34 PARTICOLARI COSTRUTTIVI

**RETE IDRICA**

G.35 PLANIMETRIA

G.36 PROFILO TRONCO "A"

G.37 PROFILO TRONCO "B"

G.38 PARTICOLARI COSTRUTTIVI

**RETE TELEFONICA**

G.39 PLANIMETRIA

**RETE DI ILLUMINAZIONE**

G.40 PLANIMETRIA

G.41 PARTICOLARI COSTRUTTIVI

**RETE GAS METANO**

G.42 PLANIMETRIA

G.43 PARTICOLARI COSTRUTTIVI

**Articolo 28. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Per quant'altro non previsto nel presente atto, valgono le norme e le condizioni stabilite dagli elaborati costituenti il progetto, dal capitolato d'oneri facenti parte del progetto esecutivo stesso, dal bando di gara/disciplinare di gara, dalle disposizioni in materia di lavori pubblici contenute nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss. mm. e ii., dal Regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, dal Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, nella parte non abrogata dal citato D.P.R. 207/2010 e, in quanto applicabili, dalle ulteriori disposizioni contenute nel Codice Civile.

**Articolo 29. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

*Quora Goffi*  
*Luigi Di Stefano*

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti o conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Richiesto lo Segretario ho rogato il presente atto che è stato letto alle parti che, interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati di cui prendono visione e confermano l'esattezza. Atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 6 fogli occupati in 22 fasciate, compreso la presente fin dove scritta, viene sottoscritto, firmato a margine dalle parti e me Segretario e confermato mediante sottoscrizione in modalità elettronica. "

① - DICOMSI \* 1111/00A0189196 \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

Ing. Giuseppe Amorese

Sassi Strade s.r.l.

Amministratore Unico  
(Geom. Cosimo LIGORIO)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Luigi Di Stefano

